

tri oggetti precedentemente rotti per accidenti marittimi non sarà ammesso in avaria comune.

REGOLA V. Investimento volontario. — Quando una nave si sia fatta volontariamente investire in circostanze tali che senza questo provvedimento essa si sarebbe sicuramente perduta o si sarebbe infranta sulla costa o sugli scogli, la perdita o il danno causato alla nave e al carico e al nolo o ad uno di essi non sarà ammessa in avaria comune. In tutti gli altri casi però in cui la nave sia fatta di proposito investire per la comune salvezza, saranno ammessi in avaria comune i danni e le perdite causate.

REGOLA VI. Sforzo, avarie, perdita di vele. — Saranno ammessi in avaria comune i danni e le perdite nelle vele e negli alberi, causati da sforzi di vele eseguiti per disincagliare o per fare vie più incagliare la nave per la comune salvezza. Nei casi però in cui la nave non sia incagliata, le perdite e i danni causati alla nave, al carico e al nolo o ad uno di essi da uno sforzo di vele non saranno ammessi in avaria comune.

REGOLA VII. Guasti alle macchine per disincagliare la nave. — Sarà ammesso in avaria comune il danno prodotto alle macchine e caldaie volontariamente a scopo di rimettere a galla per la salvezza comune una nave investita o in posizione pericolosa.

REGOLA VIII. Spese e danni per alleggerire una nave investita. — Saranno ammessi in avaria comune le spese straordinarie di sbarco, i fitti di alleggi, le eventuali spese d'imbarco e i conseguenti danni e le perdite per scaricare ed eventualmente ricaricare le merci, il carbone e le provviste di una nave investita, a scopo d'alleggerirla per rimetterla a galla.

REGOLA IX. Carico, oggetti di bordo e provviste bruciate come combustibile. — Saranno ammessi in avaria comune il carico, gli oggetti di bordo e le provviste necessariamente bruciate come combustibile per la comune salvezza in un momento di pericolo, solo quando la nave